



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 279**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 327/A, 328/A e 329/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2016**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 327/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 521 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. NICOLA FRAGETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

il Sig. NICOLA FRAGETTA calciatore, per la violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6, delle NOIF per avere disputato la gara Atletik - Castelcivita 1972 (2 Ctg) del 31/10/15 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. NICOLA FRAGETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 2 (due) giornate di squalifica il Sig. NICOLA FRAGETTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MARZO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 328/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 10 - 11, riunito ai procedimenti n. 158 pf 11 - 12 e n. 139 pf 13 - 14, adottato nei confronti del Sig. ANTONIO REBESCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio REBESCO, all'epoca dei fatti agente di calciatori, per le seguenti violazioni:

1) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., artt. 10, comma 1, 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, per aver svolto la attività di agente nella operazione di tesseramento da parte della F.C. CATANZARO S.P.A. del calciatore Ivano CIANO, avvenuta in data 25 giugno 2008, senza alcun mandato conferito, in violazione del regolamento agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti;

2) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., artt. 3, comma 4, 12, comma 1 e 4, del regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, per aver sottoscritto un mandato rosso per il tesseramento del calciatore Ivano CIANO con il sig. Antonio AIELLO per conto della società F.C. CATANZARO S.p.a., in data 19 settembre 2009, successivamente al tesseramento del calciatore avvenuto in data 25 giugno 2008, come riconoscimento di un corrispettivo precedentemente maturato, in violazione del regolamento agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti;

3) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio nome nei contratti economici stipulati in data 16.9.2009 dal sig. Alessandro BRUNO con la società F.C. CATANZARO S.P.A. nonostante fosse l'agente di tale calciatore;

4) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., all'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, all'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio nome nei contratti economici stipulati in data 14.5.2010 dal sig. Alessandro BRUNO con la società F.C. Catanzaro S.p.A. nonostante fosse l'agente di tale calciatore;

5) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., all'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, all'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 9.8.2010 da Alessandro BRUNO con la ASG NOCERINA S.r.l. nonostante fosse l'agente di tale calciatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio REBESCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di sospensione della licenza e € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Antonio REBESCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MARZO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 329/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 330 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. VINCENZO DI GIACOMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo DI GIACOMO, arbitro effettivo della sezione AIA di Sapri, direttore della gara tra Certosa di Padula – Sporting Sala Consilina del 9.11.14, valevole per il campionato regionale di II categoria, per avere dapprima redatto il referto e relativo supplemento in base al quale sono state comminate sanzioni ad alcuni tesserati della società Sporting Sala Consilina, poi per avere , senza alcuna giustificazione plausibile, per ben due volte in sede di audizione, dapprima innanzi alla competente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, poi dinanzi alla Procura Federale, modificato sostanzialmente quanto scritto nei documenti ufficiali di gara, con la conseguente modifica dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo territoriale, integrando quindi la violazione dell’articolo 1 bis, comma 1 del C.G.S. dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti e dei corrispondenti principi di cui all’articolo 40 del Regolamento AIA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo Di Giacomo;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di sospensione per il Sig. Vincenzo DI GIACOMO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MARZO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio